



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 173 del 21 Maggio 2018

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE - SEDE SOCIALE - SCISSIONE E FUSIONE

Le domande, da redigersi sugli **appositi moduli** messi a disposizione dal Comitato Regionale e scaricabili dal sito internet www.crcalabria.it alla sezione “modulistica”, corredate dalla prescritta documentazione, debbono pervenire a questo Comitato Regionale entro **VENERDI' 15 GIUGNO 2018**.

CAMBIO DENOMINAZIONE (ART. 17 delle N.O.I.F.)

La domanda per cambio di denominazione sociale, redatta sugli **appositi modelli** messi a disposizione dal Comitato Regionale e scaricabili dal sito www.crcalabria.it, dovrà essere **corredata** dalla seguente documentazione:

- Copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di denominazione sociale;
- Atto Costitutivo;
- Statuto Sociale con la nuova denominazione;
- Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si ritiene opportuno informare che, per la ratifica della domanda per cambio di denominazione, occorre:

- che la denominazione sociale sia comunque compatibile con quella delle altre Società già affiliate, deve cioè differire da quelle già esistenti (a tale fine, non basta modificare la sigla A.S.D., Pol.D., S.S.D., U.S.D. ecc.)
- che i verbali riguardino le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i singoli Presidenti delle Società stesse.

CAMBIO DENOMINAZIONE / SEDE SOCIALE (ART. 18 delle N.O.I.F.)

Preliminarmente, si ritiene opportuno rammentare che il cambio di Sede Sociale è consentito alle seguenti condizioni:

- la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- la società deve trasferirsi in Comune confinante ;
- la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non deve aver trasferito la sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusione, scissione o conferimento di azienda;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella delle altre Società già affiliate, deve cioè differire da quelle già esistenti (a tale fine, non basta modificare la sigla A.S.D., Pol.D., S.S.D., U.S.D. ecc.)

La domanda, redatta sugli **appositi modelli** messi a disposizione dalla Segreteria del Comitato Regionale o scaricabili dal sito www.crcalabria.it, dovrà essere **corredata** dalla seguente documentazione:

- Copia autentica del verbale **dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio di denominazione sociale o della Sede Sociale. La Delibera d'Assemblea deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
 - Atto Costitutivo e Statuto Sociale.
 - Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.
 - Certificato rilasciato dal Comune di competenza dal quale si rileva che i Comuni interessati al cambio di Sede sono, tra loro, confinanti.
- Il trasferimento di Sede Sociale deve essere approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia dei trasferimenti di sede.

FUSIONI (ART. 20 delle N.O.I.F.)

Preliminarmente, si ritiene opportuno rammentare che la Fusione è consentita alle seguenti condizioni:

- la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- le società che richiedono la fusione devono avere sede nella stessa provincia ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse.;
- la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non deve aver trasferito la sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusione, scissione o conferimento di azienda;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella delle altre Società già affiliate, deve cioè differire da quelle già esistenti (a tale fine, non basta modificare la sigla A.S.D., Pol.D., S.S.D., U.S.D. ecc.)
- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

La domanda, redatta sugli **appositi modelli** messi a disposizione dalla Segreteria del Comitato Regionale, dovrà essere **corredata** dalla seguente documentazione:

- Copia autentica dei Verbali delle Assemblee generali disgiunte dei soci di ciascuna società che ha deliberato la fusione;
- Copia autentica del Verbale Assembleare congiunto delle società che richiedono la Fusione;
- Nuovo Atto Costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;
- Elenco nominativo dei componenti dei nuovi organi direttivi;
- Certificato rilasciato dal Comune di competenza dal quale si rileva che i Comuni delle società interessate alla Fusione sono, tra loro, confinanti, se appartenenti a province diverse.

La fusione deve essere approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione.

SCISSIONI (ART. 20 delle N.O.I.F.)

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva quali **il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque**, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli settori dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.

La domanda, redatta sugli **appositi modelli** messi a disposizione dalla Segreteria del Comitato Regionale, dovrà essere **corredata** dalla seguente documentazione:

- Copia autentica dei Verbali Assembleari disgiunti dei soci di ciascuna società che ha deliberato la scissione;
- Domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito:
(Atto Costitutivo - Statuto Sociale - Disponibilità campo sportivo);
- Elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle due singole società, in caso di scissione di una società in due di diversa attività (esempio: calcio a undici e calcio a cinque).

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le società che richiedono la Fusione devono essere affiliate alla F.I.G.C. da **almeno due stagioni sportive**;
- le società che richiedono la Fusione non devono aver trasferito la loro sede sociale e non devono essere state oggetto di fusione, scissione o conferimento d'azienda nelle **due stagioni sportive precedenti**;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente;
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

TRASFORMAZIONI DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17 delle N.O.I.F.. Le modalità di presentazione sono le stesse riportate nel "Cambio di denominazione sociale".

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persona è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

TRASFORMAZIONI DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17 delle N.O.I.F. ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale", facendo pervenire apposita domanda corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione accludendo inoltre l'atto costitutivo della società prima della trasformazione.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

IMPIANTO SPORTIVO (ART. 19 delle N.O.I.F.)

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.
2. In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in cui hanno sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa:
 - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
 - al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di primo settore giovanile.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi